

CONSORZIO VILLA TROILI

Prot. 02/16

DISCIPLINARE DI GARA

Disposizioni integrative, esplicative ed attuative del Bando relativo alla procedura ristretta CIG 6641041865 – CUP E87H10002340007

Per:

L'affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione opere di urbanizzazione secondaria verde pubblico, allaccio rete fognature e completamento delle urbanizzazioni primarie in Roma, Municipio XII, località "Villa Troili", nell'ambito del Programma di Trasformazione Urbanistica denominato "Via di Villa Troili" e compensazione parziale dell'ex Comprensorio E1 "TOR MARANCIA" ed E1 "MALAFEDE", come da convenzione urbanistica stipulata con Roma Capitale già Comune di Roma in data 22.12.2010 con atto a rogito del Notaio Dott. Guido Gilardoni di Roma rep. 35766, racc. 13891 e relativa convenzione integrativa del 19.03.2012 rep. 39102, racc. 14961 a rogito del Notaio Dott. Guido Gilardoni, ai sensi dell'art.53, comma 2, lettera c, del dlgs 163/2006 e s.m.i.

1. Oggetto e importo complessivo dell'appalto.

1.1. Progettazione esecutiva e realizzazione opere di urbanizzazione secondaria verde pubblico, allaccio rete fognature e completamento delle urbanizzazioni primarie.

1.2. L'importo complessivo dell'appalto, compresi oneri per la sicurezza e oneri per la progettazione esecutiva, ammonta ad € 1.559.435,88 di cui:

€ 107.010,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

€ 1.436.985,17 per lavori soggetti al ribasso d'asta;

€ 15.440,00 per la progettazione esecutiva.

1.2.1. Importo dell'appalto soggetto a ribasso d'asta: € 1.452.425,17.

1.3. Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento sono i seguenti:

- categoria prevalente OG6 importo € 1.353.453,40 classe III bis;

- categoria scorporabile OS24 importo € 190.542,48 classe I (categoria a qualificazione obbligatoria subappaltabile AL 100% o assumibile in senso verticale).

1.4. Gli importi e le classi e categorie della progettazione esecutiva, individuati in base alla vigente tariffa professionale e calcolate in base all'importo delle opere, sono i seguenti:

- Classe 8 € 1.543.995,88.

2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da:

CONSORZIO VILLA TROILI

a) operatori economici con **idoneità individuale** di cui alle lettere “a” (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), “b” (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e “c” (consorzi stabili), dell’art. 34, co. 1, del d.lgs. n. 163/2006 (di seguito anche solo “Codice”);

b) operatori economici con **idoneità plurisoggettiva** di cui alle lettera “d” (raggruppamenti temporanei di concorrenti), “e” (consorzi ordinari di concorrenti), “e-bis)” (aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete) ed “f” (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 34, co. 1, del Codice oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, co. 8, del Codice;

c) operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice e art.62 del d.p.r 207/2010 nonché del presente disciplinare di gara.

2.2. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37 del Codice, nonché quelle degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 (di seguito anche solo “Regolamento”).

3. Condizioni di partecipazione

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

a) le cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;

b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione di sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;

c) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

3.2. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (di seguito “aggregazione di imprese di rete”).

3.3. E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettera

CONSORZIO VILLA TROILI

b) (**consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane**), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

3.4. E' infine vietato, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) (**consorzi stabili**), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

3.5. E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete. Si applica l'art.92, comma 2, del d.p.r 207/2010 e s.m. previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

3.6. Non è ammessa la partecipazione alla gara di quei concorrenti che si avvalgono di progettisti indicati o associati per i quali sussistono:

a) le cause ostative alla partecipazione indicate nel presente paragrafo;

b) le cause di esclusione di cui all'art. 90, comma 8 del Codice e di cui all'art. 253 del Regolamento;

c) l'inesistenza dei requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del Regolamento, rispettivamente in caso di società di ingegneria o di società professionali;

E' fatto divieto ai concorrenti alla gara di avvalersi del medesimo soggetto incaricato dell'attività di progettazione.

3.7. Costituisce, altresì, causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel Protocollo d'Intesa tra Roma Capitale e Prefettura – UTG di Roma del 21 luglio 2011 nei limiti ed alle condizioni previste dalla Sentenza della Corte di Giustizia UE 425/2014 del 22 ottobre 2013.

4. Modalità di presentazione della documentazione

4.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le dichiarazioni devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

CONSORZIO VILLA TROILI

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorchè appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

4.2. Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e disponibili sul sito internet che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche (Allegati A – B - C).

4.3. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 46 del Codice.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive previste dal presente disciplinare obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura pari ad € 15.439,00, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente è escluso dalla gara.

Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.

4.4. Alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 39, comma 2, 45, comma 6, e 47 del Codice. In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

4.5. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione; inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in euro.

4 bis Sopralluogo e presa visione documentazione di gara

Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara (elaborati grafici, piano della sicurezza, capitolato speciale di appalto, schema di contratto, ecc), per la formulazione

CONSORZIO VILLA TROILI

dell'offerta, presso gli uffici del responsabile del procedimento siti in Roma, Via del Poggio Laurentino 66 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, previo appuntamento telefonico.

In considerazione della natura dell'appalto e della complessità delle attività necessarie per la predisposizione dell'offerta, la presa visione della documentazione progettuale sarà ammessa non oltre le ore 13:00 del giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione dell'offerta, come verrà stabilita nella lettera di invito che sarà inviata a tutti i concorrenti che avranno presentato domanda di partecipazione alla gara e risulteranno prequalificati.

Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione progettuale dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante, secondo le modalità che verranno indicate nella lettera di invito.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

5. Comunicazioni

5.1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti nella domanda di partecipazione alla presente gara, il cui utilizzo deve per ciò soltanto intendersi espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice.

5.2. Ai sensi dell'art.79, comma 5 bis, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, via fax o con raccomandata A/R o via PEC.; diversamente, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

5.3. In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

5.4. In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

CONSORZIO VILLA TROILI

5 bis Finanziamento e pagamenti

L'appalto è finanziato con fondi propri.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art.53, comma 4, 1° periodo del Codice è previsto "a corpo".

Gli oneri di progettazione saranno corrisposti dalla stazione appaltante all'appaltatore, dopo 60 giorni dall'avvenuta approvazione del progetto esecutivo, previa presentazione della documentazione fiscale.

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi della parte II, titolo IX, del Regolamento, sulla base delle percentuali dei gruppi di lavorazioni ritenute omogenee; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

6. Subappalto

6.1. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.

6.2. Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.

6.3. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art.118 del Codice e dall'art. 170 del Regolamento; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

6.4. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal concorrente comporta l'esclusione dalla gara.

6.5. Per l'attività di progettazione si applicano i limiti previsti all'art. 91, comma 3, del Codice.

6.6. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati, in ogni caso, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

7. Ulteriori disposizioni

7.1. Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e, conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.

7.2. E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del

CONSORZIO VILLA TROILI

contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto. Nulla sarà dovuto, in ogni caso, ai concorrenti e/o all'aggiudicatario al verificarsi di tale evenienza, neppure a titolo di indennizzo o rimborso spese.

7.3. L'offerta vincolerà il concorrente per giorni 240 dalla data di presentazione della stessa, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

7.4. Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'art. 86, comma 2 e dall'articolo 87 del Codice. Resta comunque ferma la facoltà di cui all'articolo 86, comma 3, del Codice.

7.5. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

7.6. L'esecutore avrà l'obbligo di provvedere a sua cura e spese alla manutenzione ordinaria delle opere realizzate, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e sino alla presa in consegna delle opere stesse da parte di Roma Capitale, nonché di stipulare polizza fideiussoria in favore della stazione appaltante a garanzia dell'esatto adempimento di tale obbligo.

7.7. Le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e di presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa saranno indicate nella Lettera di Invito.

7.8 Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando di gara, che verranno imputate ai fini della stipula del contratto.

8. Cauzioni e garanzie richieste

8.1. L'offerta dei concorrenti ammessi alla gara dovrà essere corredata da una **cauzione provvisoria**, come definita dall'art. 75 del Codice, pari ad **€ 31.189,00** e costituita, a scelta del concorrente:

a) **in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) da **fideiussione bancaria o polizza assicurativa**, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 240 giorni dalla data di presentazione delle offerte.

In caso di prestazione della **cauzione provvisoria in titoli del debito pubblico** dovrà essere presentata anche una **dichiarazione** di un istituto bancario o di una assicurazione

CONSORZIO VILLA TROILI

contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla **cauzione definitiva** in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

In caso di prestazione della **cauzione provvisoria** mediante **fideiussione bancaria o assicurativa** queste **dovranno**:

i) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 maggio 2004, opportunamente integrate con l'inserimento della clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile;

ii) essere prodotte in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

iii) riportare la autentica della sottoscrizione da parte di un notaio con attestazione dei poteri del rappresentante che firma per conto della Compagnia assicuratrice;

iv) avere validità per giorni 240 dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

v) essere corredata, dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

vi) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

vii) **prevedere espressamente**:

- la **rinuncia** al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- la **rinuncia** ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

- la loro **operatività** entro quindici giorni **a semplice richiesta scritta** della stazione appaltante;

- la **dichiarazione** contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla **cauzione definitiva** di cui all'art.113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato).

CONSORZIO VILLA TROILI

Per effetto dell'obbligo, previsto dall'articolo 40, comma 3, lettera a), del Codice e dall'art.63 del Regolamento di possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista dall'articolo 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria resta stabilita in misura pari ad almeno € **15.594,00** pari all'1% dell'importo complessivo dell'appalto e la cauzione definitiva in misura pari alla metà di quanto previsto dall'art. 113 del Codice.

8.2. All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare:

a) la **cauzione definitiva** nella misura sopra detta e nei modi previsti dall'articolo 113 del Codice e dall'articolo 123 del Regolamento;

b) la **polizza di responsabilità civile e professionale del progettista**, ai sensi dell'art.111 del Codice e 269 del Regolamento;

c) la **polizza assicurativa** di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice e di cui all'articolo 125, comma 1 del Regolamento, per una somma assicurata:

per i danni di esecuzione: importo pari a quello del contratto d'appalto;

per la responsabilità civile verso terzi: € 500.000,00.

8.3. Inoltre l'esecutore dovrà prestare o, se già rilasciata a Roma Capitale dalla stazione appaltante, rimborsare alla stessa stazione appaltante la quota parte dei costi della **polizza indennitaria decennale** e la **polizza per responsabilità civile verso terzi**, per la medesima durata, di cui all'articolo 129, comma 2, del Codice, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, e per responsabilità civile verso terzi.

8.4. Infine l'esecutore dovrà prestare la polizza a garanzia del corretto adempimento dell'obbligo di manutenzione delle opere realizzate sul medesimo incombente, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e sino alla presa in consegna delle opere stesse da parte di Roma Capitale.

9. Pagamento a favore dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

I concorrenti, **a pena di esclusione dalla gara**, dovranno effettuare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nella lettera di invito, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad euro 140,00. Il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate nella Delibera Anac n. 163 del 22 dicembre 2015 e con le modalità puntualmente indicate nella lettera di invito.

CONSORZIO VILLA TROILI

10. Capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-organizzativa.

10.1. Requisiti speciali per l'esecuzione dei lavori

10.1.1. I **concorrenti** devono essere in possesso di **attestazione**, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento, ai lavori da assumere.

10.1.2. I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

10.1.3. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di imprese, di tipo orizzontale, di cui all'art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis) e f) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

10.1.4. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

10.1.5. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, di tipo verticale, di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), e), e-bis) e f), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola.

10.1.6. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

10.1.7. Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme.

10.1.8. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II (sempreché si tratti di operatori economici

CONSORZIO VILLA TROILI

assuntori in senso verticale di categoria di qualificazione per la quale è richiesta la qualificazione in classe non superiore alla seconda).

10.1.9. I concorrenti stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell'articolo 47 del Codice e dell'art.62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

10.1.10. In attuazione dei disposti dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato o aggregato in rete - ai sensi dell'articolo 34 del Codice - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del Codice. Tale documentazione, a pena di esclusione, dovrà rigorosamente rispettare le indicazioni ed i contenuti dell'art.88 del d.p.r 207/2010 e s.m.i.

10.1.11. Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

10.1.12. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

10.2. Requisiti speciali per la progettazione

10.2.1. I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti previsti per l'affidamento dei servizi di progettazione di cui all'art. 267 del Regolamento, documentato, qualora siano in possesso della qualificazione per progettazione e per costruzione, sulla base della attività di progettazione della propria struttura tecnica o, nel caso in cui lo staff interno non abbia i suddetti requisiti, di progettisti indicati o associati e, qualora i concorrenti siano in possesso della qualificazione di sola costruzione, esclusivamente sulla base della attività di progettazione di progettisti indicati o associati.

10.2.2. E' richiesto che la struttura tecnica del concorrente o i progettisti indicati o associati documentino l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 263, comma 2, del Regolamento, relativi a lavori di importo pari almeno al doppio dell'importo di ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare e di cui al punto 1.4 del presente Disciplinare.

10.2.3. I progettisti indicati o associati devono essere scelti tra i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f bis), g) e h) del d.lgs. n. 163/2006.

CONSORZIO VILLA TROILI

- In caso di individuazione o associazione di un RTI di progettisti la percentuale minima di requisiti che deve possedere la mandataria è fissata nella misura del sessanta per cento di quanto stabilito, laddove la restante percentuale deve essere dimostrata dal/i mandante/i del RTI medesimo;
- qualora il concorrente dimostri il possesso dei requisiti progettuali costituendo con i progettisti abilitati un RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO questi, in quanto assumono la veste di concorrenti alla gara, possono ricorrere all'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti richiesti;
- qualora, invece, i progettisti abilitati in possesso dei requisiti di natura progettuale siano stati MERAMENTE indicati, i medesimi, in quanto non assumono la veste di concorrenti alla gara, non possono ricorrere all'avvalimento.

11. Criterio di aggiudicazione

11.1. L'aggiudicazione avverrà applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ad opera di una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante, sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi che di seguito si indicano, mediante il metodo aggregativo compensatore di cui all'allegato G al Regolamento:

1) offerta economica: punti max 30;

2) offerta tecnica: punti max 70, da attribuirsi in base ai seguenti criteri e sub-criteri:

	<u>MIGLIORIE TECNICHE</u>		<u>SUB CRITERI</u>	<u>Punteggio Parziale</u>	<u>Punteggio Totale</u>
<u>1</u>	<u>Cantierizzazione</u>	<u>1.1</u>	<u>Opere di Mitigazione dell'impatto della Cantierizzazione</u>	5	<u>10</u>
		<u>1.2</u>	<u>Modalità Organizzative del Cantiere (fasi esecutive e procedure di controllo della cantierizzazione)</u>	5	
<u>2</u>	<u>Capacità Organizzativa</u>	<u>2.1</u>	<u>Attestazione della capacità tecnico organizzativa con specifico riferimento alla struttura tecnica di controllo e gestione delle attività.</u>	5	<u>10</u>
		<u>2.2</u>	<u>Disponibilità di</u>	5	

CONSORZIO VILLA TROILI

			<u>Attrezzature e Mezzi d'Opera</u>		
3	<u>Soluzioni Migliorative Opere Fognarie ed Arredo Urbano</u>	3.1	<u>Soluzioni tecniche migliorative manufatti fognari e stradali finalizzate alla durabilità e al mantenimento delle opere</u>	10	30
		3.2	<u>Migliorie sulla qualità dei materiali da impiegare</u>	10	
		3.3	<u>Soluzioni proposte per l'allestimento del verde pubblico</u>	10	
4	<u>Impianti Tecnologici</u>	4.1	<u>Soluzioni tecniche per migliorare la manutenzione e l'efficienza degli impianti tecnologici</u>	10	15
		4.2	<u>Soluzioni tecniche per ottimizzare la manutenzione delle opere</u>	5	
5	<u>Riduzione percentuale dei tempi di esecuzione</u> (la riduzione non potrà comunque superare i 120 giorni naturali consecutivi)				5

11.2. Il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari tramite compilazione delle liste delle lavorazioni e forniture previste in appalto e con le modalità che saranno previste nella lettera di invito e deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

In sede di offerta, a pena di esclusione, i concorrenti debbono indicare in termini puntuali gli oneri di sicurezza interna ed il costo complessivo della mano d'opera secondo quanto previsto da Consiglio di Stato Adunanza Plenaria Sentenza n.9/2015.

12. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle domande di partecipazione

CONSORZIO VILLA TROILI

12.1. Il plico contenente la domanda di partecipazione e la documentazione prescritta dal bando e dal presente disciplinare di gara, **a pena di esclusione dalla gara**, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno 11.05.2016, esclusivamente all'indirizzo indicato nel bando di gara.

12.2. In caso di consegna a mano, il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale saranno indicate giorno e ora di ricevimento del plico.

12.3. Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

12.4. Il plico, debitamente sigillato, deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni*) e le indicazioni relative all'oggetto della gara.

12.5. Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti *temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE*) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

12.6. Il plico deve contenere i seguenti documenti:

I) domanda di partecipazione (All. A), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

CONSORZIO VILLA TROILI

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione e l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (*in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi*), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

II) dichiarazione sostitutiva (all. A) ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero attestazione di qualificazione in copia autentica (*anche mediante fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso*) o, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi di imprese - costituiti o da costituirsi - più dichiarazioni o attestazioni (*o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi*), rilasciata/e da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lett. a) e b) del Codice nonché il possesso del sistema di qualità aziendale.

III) dichiarazione (all. A) del legale rappresentante del concorrente, sottoscritta con le modalità previste per la presentazione della domanda di partecipazione, relativa all'indicazione del soggetto (*progettista appartenente alla struttura tecnica del concorrente - progettista indicato/associato*) al quale verrà affidata la progettazione esecutiva.

IV) dichiarazione del progettista o dei progettisti del gruppo di progettazione indicato/i o associato/i (**all. C**), resa ai sensi dell'art.47 del d.P.R. 445/2000, che attesti di essere in possesso dei requisiti di "capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa" previsti nel presente disciplinare di gara;

V) Tabella debitamente sottoscritta dal progettista (*sia appartenente alla struttura tecnica del concorrente sia indicato o associato*), con allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, nella quale – per ognuno dei servizi di

CONSORZIO VILLA TROILI

ingegneria e di architettura di progettazione relativi ad opere rientranti nelle classi e categorie di cui al punto 1.4 del presente disciplinare di gara, svolti negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del bando – sono indicati:

- a) il committente, che potrà essere pubblico o privato;
- b) l'oggetto e l'importo dei lavori cui si riferiscono i servizi;
- c) il soggetto che ha svolto il servizio;
- d) la natura delle prestazioni effettuate;
- e) la data di inizio e di fine del servizio;
- f) gli estremi del provvedimento di approvazione tecnica del progetto da parte dell'Organo competente ad esprimere parere (in mancanza di tale indicazione l'intervento non viene valutato ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di progettazione).

VI) In caso di avvalimento, il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:

- a) **dichiarazione sostitutiva**, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia autentica dell'**attestazione di qualificazione** posseduta dall'impresa ausiliaria;
- b) **dichiarazione sostitutiva** contenuta nell'allegato (A) sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;
- c) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34, del Codice;
- f) **originale o copia autentica del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei

CONSORZIO VILLA TROILI

confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art.49, comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. Il contratto, a pena di esclusione, deve avere i contenuti di cui all'art.88 del d.p.r 207/2010 e s.m.i.

VII) Nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea che non possiede l'attestazione di qualificazione, dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la/e quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal titolo III, parte II del Regolamento, come specificati al paragrafo 10.1 del presente disciplinare;

VIII) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

VIII-A) attesta (all. B), indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del Codice e precisamente:

1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di _____ del _____: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis (**art.38, comma 1, lett. a**), del Codice);

2. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (**art.38, comma 1, lett. b**), del Codice); l'esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico,

CONSORZIO VILLA TROILI

se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale come indicati all'art. 38 lett. c) DLGS 163/2006;

oppure, se presenti

indica tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

L'esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti del soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (**art.38 comma 1, lett. c**) del Codice);

4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii.. L'esclusione ha la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (**art.38 comma 1, lett. d**) del Codice);

5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'Autorità (**art.38 comma 1, lett. e**) del Codice);

CONSORZIO VILLA TROILI

6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (**art.38 comma 1, lett. f**) del Codice);
7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; ai sensi dell'art. 38, comma 2 del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all' articolo 48-bis, comma 1e 2-bis del d.P.R. 29 settembre1973, n.602 e costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili (**art.38 comma 1, lett. g**) del Codice);
8. che nel Casellario Informativo delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'Autorità non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (**art.38, comma 1, lett. h**) del Codice);
9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; ai sensi dell'art. 38, comma 2 , del Codice si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 2, comma2, del decreto legge 25 settembre 2002 n.20, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (**art.38, comma 1, lett. i**) del Codice);
10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68 e s.m.i. (**art.38, comma 1, lett. l**) del Codice);
11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, d.l. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248 e di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (**art.38, comma 1, lett. m**) del Codice);

CONSORZIO VILLA TROILI

12. che nel Casellario Informativo delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'Autorità, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (**art.38, comma 1, lett. m-bis**) del Codice);

13. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;

14. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.38, comma 1, lettera m-quater del Codice;

Altre dichiarazioni (comunque già previste nei modelli A e B allegati)

VIII-B) attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del d.lgs 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;

VIII-C) attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii.;

ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani

attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi;

VIII-D) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori i muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici **con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando;**

VIII-E) indica il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata e/o il numero di fax per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara;

VIII-F) indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE;

VIII-G) indica le lavorazioni appartenenti alle categorie **a qualificazione obbligatoria** per le quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto;

VIII-H) indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile **non a qualificazione obbligatoria** che, ai sensi dell'articolo 118 del Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo;

CONSORZIO VILLA TROILI

VIII-I) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

VIII-L) dichiara di autorizzare/non autorizzare l'accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

IX) Dichiarazione del progettista o dei progettisti del gruppo di progettazione indicato/i o associato/i (**all. C**), resa ai sensi dell'art.47 del d.P.R. 445/2000, che attesti, indicandole specificatamente, di non essere in alcuna delle condizioni preclusive di cui al paragrafo 3 (condizioni di partecipazione) del presente disciplinare di gara.

nel caso di consorzi cooperativi e artigiani:

X) dichiarazione (all. A) che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (***in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati nella presente dichiarazione***);

nel caso di consorzi stabili:

XI) dichiarazione (all. A) che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (***in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati nella presente dichiarazione***);

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

XII) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente;

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

XIII) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con l'indicazione del soggetto designato quale capogruppo con indicazione della quota di partecipazione al consorzio, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito:

CONSORZIO VILLA TROILI

XIV) dichiarazioni (all. A), rese da ogni concorrente, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
- c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente;

XV) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

XVa) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

2. dichiarazione (all. A), sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (***in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati***);

3. dichiarazione (all. A) che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

XVb) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, **recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato nel contratto di rete** non può

CONSORZIO VILLA TROILI

ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato **nella forma della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

XVc) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD , con allegato il **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente;

ovvero

2. copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate **le dichiarazioni (all. A)**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c) la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

12.7. Le **dichiarazioni** potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

12.8 Le **attestazioni** di cui ai punti VIII-A), VIII-B), VIII-C), VIII-D) che precedono, nel caso di **consorzi cooperativi**, di **consorzi artigiani** e di **consorzi stabili**, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

12.9. Le **attestazioni** di cui ai punti VIII-A), numero 2) e numero 3) e VIII-B) che precedono, devono essere rese **personalmente** da ciascuno dei soggetti indicati

CONSORZIO VILLA TROILI

nell'articolo 38, comma 1, lettera b) e lettera c) del Codice (*per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci*).

12.10. L'**attestazione** di cui al punto VIII-A) numero 3) che precede deve essere resa **personalmente anche** da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1 lettera c) del Codice **cessati** nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (*per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci*).

12.11. Le **attestazioni** di cui ai punti VIII-A), VIII-B), VIII-C) e VIII-D), nel caso di **consorzi cooperativi**, di **consorzi artigiani** e di **consorzi stabili**, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

12.12. Le **attestazioni** di cui ai punti VIII-A), numero 2) e numero 3) e VIII-B) devono essere rese **personalmente** da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lettera b) e lettera c) del Codice (*per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci*).

12.13. L'**attestazione** di cui al punto VIII-A), numero 3) deve essere resa **personalmente anche** da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1 lettera c) del Codice **cessati** nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (*per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci*).

12.14. Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lettera c) del Codice (*per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci*

CONSORZIO VILLA TROILI

accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) cessato nella carica nell'anno antecedente la data del bando di gara non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione, il legale rappresentante del concorrente può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000, in cui affermi "per quanto a propria conoscenza", il possesso dei requisiti richiesti.

12.15. Le **dichiarazioni** potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

13. Altre informazioni

L'amministrazione si riserva di utilizzare la facoltà di cui all'art.140 del dlgs 163/2006 e s.m.i.

Trova, altresì, applicazione l'art.168 del d.p.r 207/2010 e s.m.i.

Trova applicazione la legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

14. Controversie

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza giudiziaria del foro di Roma restando esclusa la competenza arbitrale.

15. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.